

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 28 ottobre 2025, n. 964

Articolo 15 della legge regionale n. 15/2025: contributi per l'acquisto della parrucca finalizzati ad alleviare il disagio psicologico derivante da patologie che comportano alopecia. Approvazione delle nuove modalità attuative e sostituzione integrale dell'Allegato 1 alla DGR n. 761/2021. Finalizzazione delle risorse regionali per i contributi per l'acquisto della parrucca nell'esercizio finanziario 2025.

OGGETTO: Articolo 15 della legge regionale n. 15/2025: contributi per l'acquisto della parrucca finalizzati ad alleviare il disagio psicologico derivante da patologie che comportano alopecia. Approvazione delle nuove modalità attuative e sostituzione integrale dell'Allegato 1 alla DGR n. 761/2021. Finalizzazione delle risorse regionali per i contributi per l'acquisto della parrucca nell'esercizio finanziario 2025.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla persona

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 "Legge di stabilità regionale 2025";
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172 «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese»;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173 «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa»;
- la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

- la deliberazione della Giunta regionale del 18 aprile 2025, n. 243 «Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale negli esercizi finanziari 2025-2026»;
- la deliberazione della Giunta regionale del 18 settembre 2025, n. 821 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 – Variazioni di bilancio in attuazione della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie)”;

VISTI per quanto riguarda la normativa di settore

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- la legge dell’8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 avente per oggetto il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare quanto disposto al capo VII in materia di integrazione sociosanitaria;
- la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”, in particolare l’articolo 7, commi 77-81;
- la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, in particolare l’articolo 19;
- la legge regionale dell’8 agosto 2025, n. 15 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”, in particolare l’articolo 15;
- la deliberazione di Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l’integrazione sociosanitaria. Attuazione dell’articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 493 «Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca. Istituzione della Banca della parrucca. Attuazione dell’art. 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019 “Legge di stabilità regionale 2020”. Finalizzazione delle risorse per l’importo di euro 300.000,00 sul capitolo H41984 - Esercizio finanziario 2020»;
- la deliberazione della Giunta regionale del 12 novembre 2021, n. 761 “Articolo 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall’articolo 19 della legge regionale n. 14/2021. Contributi per l’acquisto della parrucca in favore di persone sottoposte a terapia oncologica. Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 493/2020 e approvazione nuove modalità attuative”;

CONSIDERATO che il comma 77 dell’art. 7 della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall’articolo 19 della legge regionale n. 14/2021, ha istituito un contributo per l’acquisto di una parrucca in favore delle persone in terapia oncologica, al fine di alleviarne il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 761/2021 con la quale si è provveduto a dare attuazione alle sopracitate disposizioni normative, disciplinando nell’Allegato 1 alla suindicata deliberazione i requisiti e i criteri per l’accesso al contributo, nonché le modalità di erogazione del contributo stesso;

RICHIAMATO l'articolo 15, comma 1 della legge regionale n. 15/2025 che ha sostituito il comma 77 dell'articolo 7 della l.r. 28/2019, disponendo che “al fine di favorire il benessere psicosociale e alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza di terapie oncologiche o a causa di altre patologie mediche riconosciute e accertate da professionisti medici e tali da comportare alopecia, la Regione concede contributi alle donne e agli uomini per l'acquisto della parrucca e istituisce la banca della parrucca presso ogni Azienda sanitaria locale che, in collaborazione con le altre Aziende sanitarie locali e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici o a persone affette da patologie diverse da quelle oncologiche ma tali da comportare alopecia, fornisce gratuitamente le parrucche donate alla banca medesima”;

PRESO ATTO che l'articolo 15 della suindicata legge regionale n. 15/2025 ha pertanto esteso la concessione del contributo per l'acquisto della parrucca di cui al comma 77 dell'articolo 7 della l.r. 28/2019, anche alle persone affette da alopecia causata da altre patologie mediche riconosciute e accertate;

RITENUTO, pertanto, necessario in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 15 della l.r. n. 15/2025, approvare l'Allegato A “Contributi alle persone per l'acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca di cui alla l.r. n.28/2019, art. 7, commi 77-81 e successive modifiche”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla DGR n. 761/2021;

PRESO ATTO che l'articolo 15, comma 2 della l.r. n. 15/2025 ha incrementato l'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 7, commi da 77 a 81 della l.r. 28/2019, come modificato dalla l.r. n. 15/2025, concernente i contributi per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita di capelli in conseguenza della terapia oncologica o di altre patologie mediche riconosciute e accertate da professionisti medici e tali da comportare alopecia, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00, per l'anno 2025, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

CONSIDERATO che, a seguito dell'assegnazione delle suindicate risorse, occorre procedere alla finalizzazione delle risorse stanziare per il raggiungimento delle relative finalità istituzionali;

RITENUTO di finalizzare le risorse stanziare dall'articolo 15, comma 2 della l.r. n. 15/2025, come di seguito indicato:

Capitolo	Intervento	Importo e.f. 2025
U0000H41984	Contributi per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica (art. 7, cc. 77-81, l.r. n. 28/2019 e s.m.i.)	€ 100.000,00

DATO ATTO che i piani finanziari di attuazione della spesa di cui all'articolo 32, comma 3, della l. r. n. 11/2020, che saranno allegati alle successive e consequenziali

determinazioni d'impegno, saranno coerenti con l'accantonamento delle risorse predetto;

RITENUTO, pertanto, di assumere la prenotazione d'impegno contabile a favore di creditori diversi, per un importo pari ad euro 100.000,00 nell'esercizio finanziario 2025;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 23 ottobre 2025;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente

1. di approvare l'Allegato A "Contributi alle persone per l'acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca di cui alla l.r. n.28/2019, art. 7, commi 77-81 e successive modifiche", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla DGR n. 761/2021;
2. di finalizzare le risorse stanziare dall'articolo 15, comma 2 della l.r. n. 15/2025, come di seguito indicato:

Capitolo	Intervento	Importo e.f. 2025
U0000H41984	Contributi per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica (art. 7, cc. 77-81, l.r. n. 28/2019 e s.m.i.)	€ 100.000,00

3. di assumere la prenotazione d'impegno contabile a favore di creditori diversi, per un importo pari ad euro 100.000,00 nell'esercizio finanziario 2025.

La Direttrice della Direzione regionale Inclusione Sociale provvederà alla adozione dei provvedimenti necessari al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale.

Allegato A

Contributi alle persone per l'acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca di cui alla l.r. n.28/2019, art. 7, commi 77-81 e successive modifiche

La Regione Lazio persegue la tutela della salute e del benessere delle persone, con particolare riferimento alle situazioni che possono incidere negativamente sul loro equilibrio fisico e psichico.

Il presente documento disciplina le modalità attuative dell'art. 7, commi 77 – 81 della legge regionale n. 28/2019, come modificata dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 15/2025.

La perdita dei capelli quale importante conseguenza collaterale delle terapie oncologiche o di altre patologie genera una sofferenza psicologica e, pertanto, le parrucche – quali ausili nelle fasi di recupero della qualità di vita – assumono un ruolo significativo nell'avvio del percorso di presa in carico della persona fragile, supportandole negli aspetti personali, interpersonali e relazionali.

Tuttavia, l'acquisto di una parrucca comporta un costo – anche oneroso – non sempre economicamente sostenibile

Pertanto, la Regione Lazio ha istituito un contributo per l'acquisto della parrucca destinato alle donne e agli uomini al fine di favorire il benessere psicosociale e alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza di terapie oncologiche o a causa di altre patologie mediche riconosciute e accertate da professionisti medici e tali da comportare alopecia.

La Regione, altresì, ha istituito la Banca della parrucca presso ogni Azienda sanitaria locale che, in collaborazione con le altre Aziende sanitarie locali e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici o a persone affette da patologie diverse da quelle oncologiche ma tali da comportare alopecia, fornisce gratuitamente le parrucche donate alla banca medesima.

Il presente documento definisce i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso al contributo, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo stesso.

Inoltre, individua i criteri di costituzione della Banca della parrucca, i requisiti per l'accesso alla Banca stessa e le modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici o a persone affette da patologie diverse da quelle oncologiche, ma tali da comportare alopecia.

Destinatari

Possono accedere al contributo per l'acquisto della parrucca le persone residenti nel Lazio affette da alopecia a seguito di terapie oncologiche o a causa di altre patologie mediche, con un indicatore ISEE non superiore a € 50.000,00, calcolato secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 e smi.

Modalità di presentazione della domanda

Ai fini del conferimento del contributo regionale disciplinato dal presente atto, le Aziende Sanitarie Locali emanano n. 3 avvisi pubblici durante il corso dell'anno solare, con scadenza in data 28 febbraio, 30 giugno e 31 ottobre rivolti alle persone in possesso dei necessari requisiti e che dovranno presentare formale richiesta di contributo.

Esclusivamente per l'anno 2025, le ASL dovranno estendere/riaprire i termini dell'avviso pubblico con scadenza il 31 ottobre 2025, fino al 15 novembre 2025, allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento recante le nuove modalità attuative dell'articolo 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale n. 15/2025.

Le domande di contributo potranno essere presentate anche dai caregiver (l.r. n. 5/2024), il cui stato è riconosciuto dai servizi territoriali tramite un tesserino specifico denominato "Card Giver", o da

coloro che abbiano con i destinatari del contributo rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza.

Le domande dovranno essere corredate della sottoelencata documentazione:

- dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000 e smi, attestante la residenza nella Regione Lazio;
- certificazione medica che attesti la patologia oncologica (e il conseguente trattamento causa dell'alopecia) o altra patologia tale da comportare alopecia, rilasciata dal medico di medicina generale o specialista del SSR;
- scontrino fiscale o fattura o ricevuta relativa all'acquisto della parrucca;
- attestazione dell'indicatore ISEE con un valore non superiore a € 50.000,00, calcolato secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 e smi;
- dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi, attestante il grado di parentela o affinità o la condizione di convivenza con il destinatario del contributo, nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente dall'interessato.

Si specifica che l'attestazione ISEE come sopra indicata dovrà essere calcolata secondo le disposizioni previste dall'art. 6 del DPCM 159/2013 e smi.

Tuttavia, per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento formale del grado di disabilità-non autosufficienza da parte delle autorità competenti (Allegato 3 al DPCM 159/2013), sarà possibile utilizzare l'ISEE ordinario, conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali/Inps nel documento "ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente - Le risposte alle domande più frequenti".

Le richieste di accesso al contributo corredate della necessaria documentazione andranno presentate presso il PUA e/o ad altra funzione aziendale indicata dall'ASL di riferimento che provvederà all'istituzione di un apposito nucleo valutativo incaricato di procedere all'istruttoria delle domande pervenute e alla relativa valutazione, sulla base delle indicazioni generali fornite dal presente atto.

Sarà cura del PUA e/o di altra funzione aziendale indicata dall'ASL provvedere all'acquisizione del consenso informato degli utenti al trattamento dei dati forniti nella domanda di contributo finalizzato all'erogazione del contributo regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

L'informativa predisposta dalla Giunta Regionale del Lazio ai sensi dell'art. 14 RGPD, disponibile sul sito web della Regione alla seguente url: <https://www.regione.lazio.it/cittadini/sociale-famiglie/integrazione-sociosanitaria> andrà sottoposta, congiuntamente a quella di competenza delle ASL, agli utenti richiedenti il contributo.

Al fine di raggiungere anche le persone in cura presso le aziende ospedaliere, i PUA e/o altra funzione aziendale indicata dall'ASL dovranno garantire per il tramite delle ASL un collegamento diretto con le aziende ospedaliere regionali presenti sul proprio territorio atto ad assicurare la necessaria diffusione delle informazioni inerenti la possibilità di presentare la domanda di contributo.

Si raccomanda di provvedere alla massima diffusione sul territorio degli avvisi pubblici, con particolare riguardo alla trasmissione degli stessi ai MMG.

Assegnazione del contributo

A conclusione dell'istruttoria sul possesso dei requisiti di ammissibilità relativa alle domande presentate per ciascun avviso emanato, ciascuna Azienda Sanitaria Locale trasmetterà alla Regione Lazio, Direzione regionale Inclusione sociale (di@pec.regione.lazio.it), entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell'avviso (e dunque entro il 31 marzo, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascuna annualità), l'elenco puntuale delle persone aventi diritto al contributo, compilando il modello in formato excel già trasmesso alle ASL con nota prot. regionale n. 1362046/2024.

Il termine suindicato di trasmissione dei dati da parte delle ASL è perentorio. In caso di ritardato invio, le istanze presentate oltre i termini saranno prese in considerazione nel riparto relativo al successivo avviso.

L'Amministrazione regionale, in ossequio al principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali, deve ricevere dalle ASL esclusivamente i dati personali degli aventi diritto al contributo che seguono: codice fiscale, numero di protocollo ASL e relativa data di acquisizione dell'istanza, importo della spesa sostenuta.

Il conferimento dei dati menzionati è necessario per le attività di verifica e controllo di competenza della Direzione regionale Inclusione sociale, indispensabile ai fini dell'assegnazione dei contributi in favore degli aventi diritto (per superare, ad esempio, eventuali casi di omonimia), nel rispetto dei limiti di contributo massimo riconoscibile in favore di ciascun avente diritto nell'esercizio finanziario. Si raccomanda di non inviare dati ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti.

Si specifica, anche in considerazione dell'art. 47 del D. lgs. n. 82/2005 (c.d. CAD), che gli elenchi dovranno essere trasmessi solo tramite posta elettronica certificata (PEC) del sistema di protocollo ufficiale della ASL, in modalità "riservata", avendo cura di allegare l'elenco in forma compressa, e non come testo compreso nel corpo del messaggio.

L'importo del contributo erogabile per ciascun beneficiario è quantificato in euro 350,00, e comunque non potrà essere superiore al costo sostenuto per l'acquisto della parrucca.

Qualora le risorse stanziare non dovessero essere sufficienti ad assicurare il contributo per tutti gli utenti che avessero presentato domanda, si provvederà alla stesura di un'unica graduatoria regionale, secondo il criterio cronologico di protocollazione delle domande ammesse al contributo, prescindendo dalla ASL di riferimento.

Le domande di contributo ritenute ammissibili che non rientreranno nell'assegnazione di ciascun avviso in quanto in esubero rispetto alle risorse disponibili, verranno inserite con priorità nell'assegnazione relativa al successivo avviso.

L'utente, per l'importo di spesa eccedente il contributo regionale erogato che resta a suo carico, potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal DPR 917/1986, nel rispetto di quanto disposto DGR n. 568/2018 "Detraibilità ai fini fiscali delle protesi tricotologiche ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TIUR. Indirizzi applicativi".

La Direzione regionale Inclusione sociale, con propri atti amministrativi, da assumere entro il 30 aprile, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascuna annualità:

- prende atto dei dati trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali;
- procede all'assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali dei finanziamenti necessari a soddisfare le richieste presentate dalle aventi diritto e all'impegno della spesa relativo, nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale, e alla liquidazione degli importi stessi.

Le determinazioni di impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie Locali saranno pubblicate sul sito web della Regione Lazio.

Le Aziende Sanitarie Locali, completato il piano delle assegnazioni, ne daranno comunicazione ai beneficiari ed erogheranno il contributo agli stessi.

Si invitano le Aziende Sanitarie Locali a informare gli aventi diritto al contributo della possibilità di rivolgersi, al termine dell'utilizzo della parrucca acquistata, alla Banca della Parrucca presente sul territorio al fine di rendere possibile l'eventuale donazione della stessa.

Banca della parrucca

È istituita presso ogni Azienda Sanitaria Locale la Banca della parrucca che collabora con le altre aziende locali e con gli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici o a persone con patologie diverse da quelle oncologiche, ma tali da comportare alopecia, in attuazione di quanto disposto dal comma 77 dell'articolo 7 della l.r. n. 28/2019, come modificato dall'articolo 15 della l.r. n. 15/2025.

L'istituzione della Banca della parrucca non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

L'obiettivo è quello di radicare sempre più la cultura della donazione dei capelli e, nel tempo, di ovviare al contributo economico regionale allargando il numero dei beneficiari che potranno usufruire gratuitamente della parrucca.

La Banca della parrucca fornisce in comodato d'uso gratuito le parrucche donate alla Banca medesima alle persone in maggiore difficoltà economica, con il solo vincolo di restituirle al termine del loro utilizzo.

In questo modo si andrà realizzando una sorta di “catena di solidarietà” che andrà idealmente a unire le persone che hanno terminato il percorso di cura a quelle che lo stanno per intraprendere.

Le parrucche verranno quindi rigenerate prima di essere destinate ai nuovi utenti.

Presso ciascuna Banca della parrucca sarà previsto il coinvolgimento, oltre che di volontari, anche di parrucchieri e imprese di produzione o distribuzione di parrucche con cui sarà possibile sottoscrivere apposite convenzioni che prevedono la donazione di ciocche dei capelli dei volontari in cambio della fornitura di parrucche.

Sarà possibile, inoltre, associare alla fornitura della parrucca uno specifico percorso di ascolto, sostegno e accompagnamento da collocare all'interno delle attività della Banca con modalità diversificate, individuate in base agli effettivi bisogni manifestati dalle persone e in una logica di supporto personale e di attività di auto e mutuo aiuto.

Essenziale per la realizzazione della Banca della parrucca è il coinvolgimento attivo e la piena collaborazione degli Enti del Terzo settore, anche al fine di facilitare la procedura di erogazione del contributo medesimo.

Modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore

Ciascuna ASL provvederà a indire una manifestazione di interesse per il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore – iscritti al Registro Nazionale Terzo Settore (Runts) – nella costituzione della Banca della parrucca.

Sarà cura delle ASL, nel cui territorio risultasse già istituita una Banca della parrucca, in attuazione del percorso definito dalle DGR n. 493/2020 e n. 761/2021, di estendere il coinvolgimento anche agli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza alle persone con patologie diverse da quelle oncologiche, ma tali da comportare alopecia.

Gli Enti del Terzo settore che intendono aderire all'iniziativa devono dimostrare in particolare:

- presenza nello statuto della finalità di prevenzione e promozione di attività di sostegno alle persone sottoposte a terapia oncologica e/o alle persone con patologie diverse da quelle oncologiche, tali da comportare alopecia;
- esclusione di qualsiasi attività lucrativa;
- disponibilità di una sede operativa permanente sul territorio della Regione che possieda uno spazio di accoglienza che garantisca la privacy dell'utente;
- esperienza almeno triennale nell'assistenza nel supporto e sostegno alle persone con patologie oncologiche;
- presenza di operatori e volontari con specifiche competenze maturate in ambito socio-sanitario/counseling, dimostrabili attraverso i curricula presentati.

Ulteriori adempimenti delle Aziende Sanitarie Locali

Ai fini della predisposizione della relazione prevista dall'art. 7, comma 79 della l.r. n. 28/2019, le singole ASL trasmettono in forma aggregata alla Direzione regionale Inclusione sociale entro il 30 settembre di ogni anno i dati relativi all'anno solare precedente concernente il numero complessivo delle richieste di contributo, il numero delle richieste ammesse e di quelle escluse e lo stato di attuazione della Banca della parrucca.